

La procedura collettiva di riduzione di personale e l'inclusione dei dirigenti

Eufranio MASSI

La Corte Europea di Giustizia , decidendo su una controversia promossa dalla Commissione Europea, ha affermato, con la sentenza emessa il 13 febbraio 2014 (causa 596/2012), che la legge n. 223/1991 è in contrasto con la Direttiva n. 98/85 nella parte in cui esclude dalla procedura collettiva il personale con qualifica dirigenziale. Il contrasto appare evidente con l'art. 1 il quale prevede che la procedura collettiva, che è una procedura di garanzia, trovi applicazione nei confronti di tutti i lavoratori con la sola esclusione di quelli che hanno un contratto a termine, che sono dipendenti di una Pubblica Amministrazione o che sono imbarcati sulle navi.

La Corte ritiene che nella ampia accezione del termine "lavoratori" rientrino di buon grado i dirigenti, in quanto la definizione di lavoratore dipendente (e tali sono i dirigenti) si attaglia a tutti coloro che, a prescindere dall'elenco mansioni e dall'attività svolta, svolgono la loro attività alle dipendenze di un altro soggetto (datore di lavoro).

La posizione del Governo italiano, nel corso del giudizio, è stata quella di una difesa strenua della procedura ex legge n. 223/1991 (che, peraltro, ha subito e subirà nei prossimi anni profonde modifiche, non solo terminologiche, per effetto dell'art. 2 della legge n. 92/2012) sulla base del principio che per il personale dirigenziale è previsto un trattamento di miglior favore rispetto alla indennità di mobilità.

La risposta della Corte a questa obiezione è stata che l'esclusione non trova in alcun modo giustificazione nel trattamento di miglior favore, in quanto lo scopo precipuo della procedura è quello di ridurre il numero degli esuberanti, attraverso il confronto con le parti sindacali, con la conseguenza che le migliori misure sociali di accompagnamento non sono sufficienti a superare il "vulnus" inferto alla violazione dell'art. 1 della Direttiva del 1985, la quale non permette agli Stati membri di escludere alcuna categoria di lavoratori se non quelli espressamente menzionati.

Quanto appena detto, porrà necessariamente il problema in sede legislativa con una correzione delle disposizioni contenute nella legge n. 223/1991.

Bologna, 14 febbraio 2014